

DECRETO DIRIGENZIALE N. 77 del 27 luglio 2007

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO - Comune di Ceppaloni - Pianta organica delle farmacie (revisione 2004) - Richiesta istituzione sede nr. 2 in applicazione dell'art. 2 della Legge nr. 362/1991 - Diniego**

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

**VISTO** in particolare il punto h della succitata deliberazione che prevede la facoltà per i Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte dell'attività ad essi attribuita;

**VISTA** altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

**VISTO** il decreto del Coordinatore dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria nr. 94/SAN/SAS dell'8.7.2005, concernente la delega di compiti al Dirigente del Settore Farmaceutico;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione del Comune di CEPPALONI ha avanzato richiesta di istituzione di una 2<sup>a</sup> sede farmaceutica, da localizzare nella frazione "BELTIGLIO", in applicazione dell'art. 2 della L. nr. 362/1991, avanzata con la deliberazione di G.C. nr. 83 del 26.4.2006;

**VISTI** gli atti attraverso i quali si è sviluppato il procedimento ed in particolare la deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. BN/1 nr. 228 del 20.3.2007 e la deliberazione del Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Benevento nr. 9 del 29.6.2006;

**CONSIDERATO** che dalle manifestazioni di giudizio, espresse da A.S.L. e Ordine attraverso i sopra indicati atti, emerge un parere contrario alla istituzione di una 2<sup>a</sup> sede farmaceutica per motivazioni riferite alla non esistenza delle "particolari condizioni topografiche e di viabilità" indicate dall'art. 2 della L. nr. 362/1991;

**CONSIDERATO** che all'esito della conclusiva valutazione, in ordine alla rappresentata situazione ambientale, topografica e di viabilità, non sussistono le eccezionali condizioni che possano legittimare la situazione del derogatorio criterio della distanza, ai fini della istituzione di una 2<sup>a</sup> sede farmaceutica;

**RITENUTO** che debba essere confermata la vigente pianta organica;

**VISTA** la normativa vigente in materia;

**DECRETA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte, di:

Š confermare la vigente pianta organica del Comune di CEPPALONI così come pubblicata nel B.U.R.C. nr. 22 del 3.5.2004.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione

ed informazione e Bollettino Ufficiale” per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. BN/1, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Benevento e all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Benevento, per l’affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

*Dr.ssa Margherita DE FLORIO*